

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PARCO SAN COLOMBANO PICCHIO VERDE APS

### Art. 1) DENOMINAZIONE

*E' costituito, sotto il patrocinio dell'Associazione Italiana per World Wide Fund for Nature - Onlus, l'Associazione Parco della Collina di San Colombano Picchio Verde – Onlus denominata PARCO SAN COLOMBANO PICCHIO VERDE - ONLUS in breve detta anche PICCHIO VERDE - ONLUS.*

**L'Associazione PARCO SAN COLOMBANO PICCHIO VERDE ONLUS, adegua il presente statuto, come da normativa del Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successivo Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e modifica la denominazione in Picchio Verde Onlus.**

**In merito al Codice del Terzo Settore anzidetto l'associazione diventa Ente del Terzo Settore (ETS), denominata PICCHIO VERDE APS, e verrà iscritta al registro unico del terzo settore RUNTS, fino a quando il registro non sarà operativo l'associazione rimane ONLUS. Le modifiche e l'assunzione dell'acronimo APS saranno inserite nello statuto attraverso clausole sospensivamente condizionate, all'efficacia, rispettivamente, della decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e dell'iscrizione nel RUNTS. Si definisce come emblema, che sarà sulla carta intestata e su tutto ciò che entrerà a far parte integrante delle dotazioni logistiche ed organizzative della associazione PICCHIO VERDE APS in bianco e nero o nei rapporti e colori di seguito riportati:**



**Art. 2) PRINCIPI** - L'associazione opera come struttura autonoma, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Associazione patrocinante. **L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge le attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promuove ed organizza ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non.**

**Picchio Verde non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.**

**Art. 3) ATTIVITA'** - Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

e) promuovere ed organizzare in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di difesa dell'ambiente, della salute di cittadini a diffusione nazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, dell'agricoltura, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'eco sviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. La conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi; la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra; la lotta all'inquinamento, allo spreco ed all'uso irrazionale delle risorse naturali e dell'energia; la promozione culturale sui temi sopracitati. PICCHIO VERDE pertanto svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità sociale.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

**L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

**Art. 4) SCOPO** L'Associazione intende adottare ogni iniziativa diretta alla sensibilizzazione, comunicazione sulle tematiche ambientali e alla tutela e valorizzazione della natura per una convivenza pacifica e rispettosa nel territorio.

In particolare, si prefigge i seguenti scopi:

- sensibilizzare gli Enti Provinciali e Regionali per avviare la costituzione di nuovi Parchi e Oasi Protette;
- affiancare gli Enti Locali per la costituzione dei nuovi Enti Parchi con la conseguente determinazione dei criteri, gestione e pianificazione; promuovere la cultura dell'ambiente e la conoscenza del territorio legato all'eco-bio-sistema;
  - promuovere, tutelare e diffondere forme di tutela della natura e attività di turismo ecologico o altre attività umane connesse alla tutela dell'ambiente in ambito rurale;
  - costituire osservatori permanenti nei parchi, oasi e nelle zone di particolare interesse faunistico;
  - promuovere il recupero e la reintroduzione di varietà ortofrutticole autoctone e vecchie varietà, frutta antica, per salvaguardare le biodiversità e le varietà di sementi in via di estinzione anche tramite la costituzione di banche semi e collezioni varietali ortofrutticole; promuovere la cultura del territorio libero da Organismi Geneticamente Modificati, OGM free zone; promuovere la cultura della non caccia, HUNT free zone, con l'obiettivo di ampliare le Oasi Protette.

**Art. 5) STRUMENTI – L'atto costitutivo consente all'associazione di dotarsi** di tutti gli strumenti tecnici, politici, e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, con delibera del Comitato Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte.

**Art. 6) DURATA** PICCHIO VERDE ha durata illimitata.

**Art. 7) SEDE** L'Associazione ha sede in San Colombano al Lambro, Località Malpensata 5/2.

**Art. 8) SOCI** Nell'ambito dell'Associazione PICCHIO VERDE si distinguono: soci fondatori, soci attivi e soci istituzionali. I primi sono quelli che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Tra i soci attivi si distinguono: Seniores, soci maggiorenni; Juniores, soci minorenni; Benemeriti, i soci che elargiscono

contributi straordinari; Onorari, soci che con la propria attività culturale, professionale, di ricerca, o politica hanno mostrato particolare sensibilità verso gli scopi statutari. I soci attivi, oltre ai soci fondatori, sono quelli che fanno domanda scritta di adesione da indirizzarsi al Consiglio Direttivo, sull'istanza delibera a maggioranza il Consiglio stesso. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale annua. Ciascun socio attivo maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono soci istituzionali, Enti, Istituzioni e Società, che intendono partecipare alle attività di PICCHIO VERDE attraverso dei loro rappresentanti. I soci istituzionali sono tenuti a versare una quota annuale pari a dieci volte la quota di adesione prevista per i soci attivi, possono partecipare con un solo rappresentante e con diritto di voto alle Assemblee ed essere eletti nel Consiglio Direttivo. I soci attivi ed istituzionali hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

**I requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura vengono valutati secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.**

Il numero dei soci è illimitato.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- **di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.**

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

**Art. 9) RECESSO** I soci cessano di appartenere all'organizzazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10) PATRIMONIO e PROVENTI** PICCHIO VERDE trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote dei soci attivi e soci istituzionali;

- da convenzioni con enti pubblici e/o privati; da Enti privati le cui attività non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione PICCHIO VERDE;
- da erogazioni liberali;
- da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionali;
- da tutti coloro che vorranno fornire il loro contributo finanziario per la realizzazione dei predetti scopi.

E' inoltre costituito dai beni mobili ed immobili che in seguito saranno acquisiti dall'Associazione.

I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti.

**Art. 11)** Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

**Art. 12) BILANCIO** L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede, entro quattro mesi alla chiusura dello stesso a redigere il bilancio e proporlo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Il bilancio deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 13) ORGANI** Sono organi del PICCHIO VERDE: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo detto anche Responsabile; il vice Presidente; il Segretario; Organo di controllo (Collegio dei Sindaci Revisori) sarà operativo o inoperativo secondo l' art. 30 del D. LGS. n.117/2017. Tutte le cariche sono gratuite.

**Art. 14) ASSEMBLEA** L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno ¼ dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 15) CONVOCAZIONI** Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata o fax o e-mail spedita a ciascuno dei soci attivi e soci istituzionali, nonché ai membri del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

**Art.16) COMPETENZE L'Assemblea delle Associazioni, riconosciute o non, del Terzo settore:**

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- e) **delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;**
- f) **delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- g) **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- h) **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- i) **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: a) le modifiche dello Statuto; b) lo scioglimento dell'associazione.

**Art.17) VOTO** Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due soci. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

**Art.18) MODIFICHE STATUTARIE** Per le modifiche al presente Statuto è richiesta la partecipazione dei  $\frac{3}{4}$  dei soci, in regola con le quote sociali, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci in regola con le quote sociali.

**Art.19) CONSIGLIO DIRETTIVO** Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di soci variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere, nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea in cui deve essere convalidata la sostituzione. Il Consiglio si riunisce a richiesta del Presidente. Le delibere del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente detto anche Responsabile.

**Art.20) POTERI DEL CONSIGLIO** Il Consiglio Direttivo assicura il raggiungimento dello scopo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria Amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Al Consiglio è affidata la promozione, l'organizzazione delle attività e l'erogazione dei mezzi di cui dispone PICCHIO VERDE per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote di adesione. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi Consiglieri. **Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.** Inoltre sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza; determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; delibera in merito all'esclusione di soci; ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

**Art.21) PRESIDENTE** Il Presidente del Consiglio Direttivo, detto anche Responsabile viene nominato tra i membri del Consiglio stesso, la prima volta in sede di Costituzione dell'Associazione e

successivamente dal Consiglio. Ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negoziare, nonché la firma sociale e ha inoltre la facoltà di apporre modifiche allo statuto per ragioni relative ad adempimenti formali. Il Presidente cura la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Al Presidente spettano l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, l'assunzione di personale, l'acquisto di materiali. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il vice Presidente esplica tutte le funzioni del Presidente in sua assenza o in contemporanea ove situazioni di emergenza ed operatività lo renderanno necessario.

**Art.22) SEGRETARIO** Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' il Consiglio Direttivo che ne definisce le mansioni e i poteri oltre ai normali compiti di tenuta del libro dei Soci; verifica della certificazione relativa agli stessi; redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo; occuparsi della corrispondenza e dell'archivio in generale e dei rapporti con gli organi di informazione.

**Art.23 Organo di controllo (Collegio dei Sindaci Revisori) sarà operativo o inoperativo secondo l' art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.**

**Art.24) PRESIDENTE ONORARIO** L'Assemblea può nominare Presidente Onorario dell'Associazione chi si è distinto con la propria attività nello studio e nella conservazione degli ambienti naturali. La carica è onorifica e non comporta responsabilità di sorta e dura fino a revoca.

**Art.25) SCIoglimento** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

**Art.25) RINVIO** Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

#### **Art.26) NORME DI FUNZIONAMENTO**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo

San Colombano